

COMUNE DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

PATTO DI COLLABORAZIONE

TRA IL COMUNE DI TERMINI IMERESE E L'ASSOCIAZIONE, PER LA GESTIONE, LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DELLA "VILLA AGUGLIA", PER DESTINARLA A FINALITA' SPORTIVE E INCLUSIVE.				
L'anno 2024, il giorno del mese di, nella sede comunale sita a piazza Duomo,				
TRA				
Il Comune di Termini Imerese, rappresentato da, abilitato alla sottoscrizione del presente contratto,				
${f E}$				
l'Associazione				
TREMESSO CITE.				

- il Comune di Termini Imerese riconosce alle Associazioni di volontariato una preziosa funzione in grado di avviare processi di coesione sociale, di aiuti umanitari, di crescita culturale ed ambientale, sportiva, ricreativa e di protezione civile, in conformità ai principi dello Statuto Comunale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 12 settembre 2024 è stato fornito atto di indirizzo per la valorizzazione degli spazi della Villa Aguglia;
- con avviso pubblico pubblicato in data _____/09/2024 è stata avviata la procedura per la conclusione di un patto di collaborazione tra il Comune di Termini Imerese e le associazioni sportive non lucrative e in generale gli ETS, per la gestione, la cura e la valorizzazione della "Villa Aguglia", per destinarla a finalità sportive e inclusive.

TUTTO CIO' PREMESSO, le parti come sopra specificate, stabiliscono quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune intende sottoscrivere con l'Associazione il presente patto di collaborazione, concedendo all'Associazione l'utilizzo degli spazi di pertinenza della "Villa Aguglia", come identificati nello **stralcio planimetrico**.

La predetta concessione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto elaborato dall'Associazione ed approvato dall'Ente, allegato al presente patto di collaborazione, per formarne parte integrante e sostanziale, in regime di amministrazione condivisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 e del d.lgs. n. 117/2017.

Per lo svolgimento delle iniziative e delle prestazioni a favore della collettività, il Comune non riconoscerà al soggetto individuato alcun contributo o vantaggio economico, neanche a titolo di rimborso delle spese sostenute.

ART. 2 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DEGLI SPAZI

L'Associazione si impegna, secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'avviso pubblico richiamato in premessa, a farsi carico dei seguenti obblighi:

- apertura e chiusura della Villa secondo gli orari di apertura al pubblico stabiliti dall'Amministrazione;
- manutenzione ordinaria degli spazi assegnati;
- mantenimento di costante pulizia ed ordine di tutti gli spazi interni alla Villa, sia quelli oggetto di diretta valorizzazione sulla base delle attività previste nella proposta progettuale sia i restanti spazi;
- spese per le utenze necessarie alla manutenzione e gestione degli spazi assegnati, con esclusione dei costi per le utenze relative alla pubblica illuminazione;
- spese assicurative per i propri soci e per le attività svolte (assicurazione per responsabilità civile);
- eventuali spese di registrazione del presente patto di collaborazione;
- custodia degli arredi e delle attrezzature ove queste siano presenti.

Gli spazi vengono assegnati all'Associazione per la medesima durata del patto di collaborazione e quindi per anni tre (3).

L'utilizzo degli spazi non può essere ceduto a terzi, neanche temporaneamente.

L'Associazione si assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni lesioni che possano derivare agli utenti, a terzi e al patrimonio comunale durante l'uso degli spazi assegnati.

Il Comune non sarà in nessun caso responsabile di danni o furti di arredi, materiali e attrezzature messe a disposizione e utilizzate dall'Associazione nella realizzazione dei progetti.

L'Associazione assume in proprio ogni responsabilità per tutti i rischi, con impegno a risarcire tutti i danni eventualmente provocati ed esonerando il Comune da ogni tipo di responsabilità.

A garanzia dei suddetti rischi,	viene allegato al presente	patto di collaborazion	ne polizza assicurativa
rilasciata da	identificata con il n. pol.		per un massimale pari
ad euro	_, a copertura di sinistri ve	erso persone o cose.	

ART. 3 - UTILIZZO DEGLI SPAZI

Gli spazi dati in utilizzo all'Associazione devono essere contraddistinti, a cura dell'Associazione, con apposita targhetta contenente l'intestazione dell'Associazione.

È proibito apportare modifiche o installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

L'uso degli spazi per le attività progettuali dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.

L'Associazione dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'utilizzo degli spazi assegnati ed in particolare dovrà garantire:

- che negli spazi in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni aggregative, ricreative e sportive non aventi scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell'Associazione stessa;

- di non vendere alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare e di garantire la buona conservazione degli spazi e degli arredi, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;
- di non apporre targhe o scritte all'interno degli spazi, se non con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- di assicurarsi che non accedano negli spazi più persone di quelle consentite dalle norme vigenti;
- di curare la pulizia e la sorveglianza di tutti gli spazi della Villa;
- di non utilizzare impianti elettrici diversi da quelli esistenti; ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, per la quale dovrà essere data preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico, dovrà essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l'uso è demandata esclusivamente all'Associazione stessa;
- di non eseguire opere se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere, e comunque derivanti, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso degli spazi in concessione.

ART. 4 - PRINCIPI DELLA COLLABORAZIONE

L'Associazione è tenuta a realizzare delle iniziative e prestazioni a favore della collettività così come descritto nella proposta progettuale presentata, rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente e da esso stesso condivise o richieste (principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione), secondo lo schema dell'amministrazione condivisa di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 36/2023.

La proposta progettuale, così come elaborata dall'Associazione ed approvata dal Comune con deliberazione GM n. _____ del _____, viene allegata al presente patto di collaborazione, per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 5 - DURATA

Il presente patto di collaborazione, così come il diritto da parte dell'Associazione di utilizzare gli spazi assegnati, ha la durata di tre anni a decorrere dalla stipula ed è escluso il tacito rinnovo alla scadenza.

Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso a mezzo lettera raccomandata con A.R./pec di 30 giorni. L'Associazione ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata con A.R /pec almeno 60 giorni prima. In tale ipotesi, l'Associazione è tenuta al completamento dei lavori eventualmente in corso senza alcun onere economico a carico del Comune ovvero, su richiesta del Comune, al ripristino dei luoghi nonché dovrà continuare ad espletare le attività oggetto del patto di collaborazione e a rispettare gli oneri a proprio carico.

ART. 6 - VERIFICHE, CONTROLLI, RENDICONTAZIONE

L'Amministrazione comunale ha accesso agli spazi in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto del contratto.

È prevista, con periodicità corrispondente alla rendicontazione annuale, una valutazione congiunta dei risultati della collaborazione a fronte di specifica relazione riguardo agli indicatori di seguito specificati:

- a) n. ore di apertura al pubblico;
- b) n. iniziative pubbliche attivate;

- c) numero di servizi effettuati;
- d) livello di saturazione del servizio;
- e) il numero di volontari/soggetti coinvolti;
- f) altre eventuali forme di coinvolgimento della cittadinanza.

La vigilanza sulle attività spetterà all'amministrazione comunale, che vi provvederà con proprio personale con modalità e tempi che riterrà opportuni.

ART. 7 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

L'Associazione assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti all'organizzazione delle attività e alla formazione del personale a qualsiasi titolo coinvolto. L'Associazione deve assicurare l'applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, nonché delle norme igienico-sanitari qualora applicabili, dotando il personale dei dispositivi di sicurezza previsti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione all'attività svolta.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nella realizzazione del progetto, l'Associazione è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti i fruitori delle attività di progetto conferiti direttamente dall'Amministrazione e/o dai diretti interessati.

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 2016 n. 679 e al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza.

L'Associazione non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopradescritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità delle persone (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d'urgenza). Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme normativa vigente comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità. È tenuta inoltre a comunicare all'Amministrazione il nominativo del soggetto nominato Responsabile del trattamento dei dati.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Associazione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione concedente, tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del patto di collaborazione, nessuna eccettuata od esclusa.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Termini Imerese.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Associazione	Per il Comune